

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

CIRCOLARE DI STUDIO

5/2015

Parma, 22 gennaio 2015

OGGETTO: Legge di stabilità – Parte III

Si fornisce di seguito una breve scheda di sintesi delle principali novità introdotte per il 2015 dalla L n. 190 del 23 dicembre 2014 (c.d. "Legge di stabilità").

Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato

In caso di assunzione di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, intervenuta dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 (sia a tempo pieno che a tempo parziale), è previsto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dell'azienda, per una durata di 36 mesi e per un importo massimo di Euro 8.060 all'anno.

Tuttavia l'agevolazione non spetta se:

- si attiva un contratto di apprendistato, in quanto le due tipologie di agevolazione non sono cumulabili;
- si assume un soggetto che nei 6 mesi precedenti è risultato occupato a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
- il lavoratore è già stato oggetto della medesima agevolazione presso altro datore di lavoro (si ritiene opportuno richiedere al dipendente, per questa tipologia di assunzione, il certificato dello storico lavorativo emesso dai Centri per l'impiego del luogo di domicilio)
- il datore di lavoro, o soggetto ad esso collegato da rapporto di controllo o collegamento, ha avuto nei tre mesi precedenti il 1 gennaio 2015 un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore che intende assumere con le presenti agevolazioni.

L'agevolazione non si applica ai premi Inail.

Erogazione del TFR in busta paga

A decorrere dal 1 marzo 2015 il lavoratore in forza presso il medesimo datore di lavoro da oltre 6 mesi potrà richiedere la liquidazione mensile, in busta paga, del trattamento di fine rapporto maturando, al quale sarà applicata la tassazione ordinaria in luogo di quella separata.

Seguirà informativa al riguardo da consegnare ai lavoratori dipendenti.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

Bonus Euro 80

In continuità con quanto stabilito per l'anno 2014, è previsto un bonus annuale di Euro 960,00 complessivi per l'anno 2015, a favore dei lavoratori in possesso dei requisiti reddituali.

Il reddito complessivo inferiore ad Euro 24 mila e 365 giorni di sussistenza del rapporto di lavoro, darà diritto all'erogazione completa del bonus. Redditi entro i 26 mila Euro daranno diritto ad una quota rimodulata del bonus.

A tale proposito si allega, in calce alla presente, l'informativa da consegnare ai dipendenti e il relativo modulo da compilare a cura di coloro che intendono non avvalersi del bonus o che vogliono comunicare ulteriori redditi rilevanti ai fini della spettanza del bonus.

Ricordiamo infatti che il datore di lavoro effettuerà l'erogazione del bonus automaticamente sulla base del reddito prodotto presso lo stesso, salvo diversa indicazione del lavoratore.

Agevolazione "piccola mobilità"

Vengono ripristinati gli sgravi contributivi per quei datori di lavoro che fino al 31 dicembre 2014 hanno assunto lavoratori iscritti alle cosiddette liste della piccola mobilità, con diritto ad una contribuzione agevolata del 10%.

Infatti, il mancato finanziamento delle risorse ne aveva impedito la fruizione comportando il pagamento della contribuzione non versata per i primi mesi dell'anno 2013.

Lo studio provvederà a rivedere le assunzioni, proroghe e trasformazioni, effettuate entro il 31 dicembre 2012, che avrebbero avuto diritto all'incentivo e ne ristabilirà la fruizione.

Abrogazione art. 8, co. 9 della L. n. 407/1990

Sono cancellate, per le assunzioni effettuate a far data dal 1 gennaio 2015, le agevolazioni contributive per l'assunzione di soggetti disoccupati o in cassa integrazione straordinaria da oltre 24 mesi.

Innalzamento soglia di esenzione buoni pasto elettronici

Con decorrenza 1 luglio 2015 è previsto l'innalzamento della soglia di esenzione dei buoni pasto in formato elettronico da Euro 5,29 giornalieri ad Euro 7.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

Aumento imposta sostitutiva rivalutazione del TFR

Per le rivalutazioni decorrenti dal 1 gennaio 2015 aumenta l'imposta sostitutiva, da versare in acconto il 16 novembre e a saldo il 16 febbraio dell'anno successivo, rispettivamente dal 11% al 17%.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento si rendesse necessario.

Marta Vitali

INFORMATIVA AL LAVORATORE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO

DEL BONUS EX LEGE 190 DEL 23 DICEMBRE 2014

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

Al sensi della Legge n. 190 del 23 Dicembre 2014 è stato previsto un bonus per i lavoratori che intrattengono con la nostra società, nell'anno 2015, i seguenti rapporti di lavoro:

1. subordinato;
2. socio di cooperativa;
3. stage, tirocinio formativo;
4. collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto.

Il bonus di Euro 960,00 su base annuale sarà automaticamente corrisposto previa verifica dell'entità del reddito prodotto presso la nostra azienda, il quale dovrà essere inferiore a Euro 26.000 fiscalmente imponibili per l'anno 2015. Il bonus verrà corrisposto in misura piena qualora il reddito sia inferiore ad Euro 24.000 per l'anno 2015 e in misura rimodulata ai sensi della normativa vigente qualora il reddito sia tra i 24.000 e i 26.000 Euro annui.

Si ricorda che il bonus è dovuto qualora il reddito comporti il pagamento di imposte al netto delle detrazioni di lavoro dipendente applicate.

Al reddito complessivo non concorre la quota di TFR eventualmente percepita mensilmente se si è esercitato il diritto di cui alla Legge 190/2014 art.1 commi da 26 a 34.

Al fine di poter procedere alla corretta stima del reddito complessivo per l'intero anno 2015 si invitano i lavoratori a fornire tempestivamente alla nostra società le seguenti informazioni:

- se si presume di percepire nel corso del 2015 un reddito superiore a 26.000,00 € qualora si stimino ulteriori redditi non conosciuti dall'azienda (es. redditi da affitti di immobili o terreni, di capitale, d'impresa, diversi; rapporti di lavoro in corso contemporaneamente per es. due part time);
- se si è in possesso di altri modelli CUD per redditi prodotti antecedentemente al rapporto con la nostra società sempre nel corso dell'anno 2015;

Si ricorda che in presenza di più rapporti di lavoro contestuali a quello in corso con la nostra società il bonus può essere erogato da un solo datore di lavoro su espressa indicazione del lavoratore.

In assenza di ulteriori informazioni circa l'entità del reddito presunto per il 2015 procederemo ad erogare il bonus sulla base dei dati in nostro possesso. La tempestiva comunicazione di ulteriori redditi può evitare la restituzione del bonus in sede di conguaglio o di dichiarazione dei redditi.

Si allega alla presente un questionario nel quale inserire eventuali informazioni che potrebbero risultare utili alla determinazione del bonus.

**EVENTUALI COMUNICAZIONI DA FORNIRE ALL'AZIENDA AI FINI DEL
RICONOSCIMENTO DEL BONUS EX ART.1, COMMI 12- 15 LEGGE 190/2014**

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

Soci

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

Il sottoscritto _____ dipendente della società _____, in relazione alle disposizioni contenute nell'art.1 commi 12 – 15 della Legge 190/2014 che prevedono, al verificarsi di specifiche condizioni reddituali, il diritto a percepire un bonus il cui importo massimo su base annua è pari a Euro 960,00.

- o Chiedo la NON APPLICAZIONE del bonus (in quanto sono certo che il mio reddito complessivo per l'anno 2015 sia superiore ad Euro 26.000,00).
- o Comunico che percepirò presuntivamente nell'anno 2015 ulteriori redditi, aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dal rapporto con la Vostra società, pari ad Euro _____ di cui chiedo venga tenuto conto ai fini del riconoscimento del bonus.
- o Comunico che mi è stato riconosciuto il bonus di cui all'art. 1 commi 12 – 15 della Legge 190/2014 nel corso di precedenti rapporti di lavoro intercorsi nell'anno 2015 per un importo pari a Euro _____ riferito ad un periodo di lavoro pari a _____giorni e ad un reddito pari a Euro _____(E' **NECESSARIO ALLEGARE IL CUD**).

Per tutti i rapporti di lavoro intercorsi nell'anno 2015 antecedentemente al rapporto in corso è necessario allegare il CUD affinché venga sommato ai redditi prodotti presso la nostra società